



COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA

Città Metropolitana di Palermo

Via Cesare Civello, 62

90010

Prov. Pa

Tel. 0921-939111

SETT. II - ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTARIO

Responsabile del Settore: Anna Castrofilippo

Responsabile del procedimento: Anna Castrofilippo

Copia conforme ad uso amministrativo e d'ufficio della DETERMINAZIONE N. 119 DEL 31-10-2023

Rif. preliminare n. 120 del 31-10-2023

OGGETTO: MODIFICA E PROROGA AVVISO CONCESSIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, PATRIMONIALI, SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA, E DELLE ENTRATE DERIVANTI DA LEGGI E REGOLAMENTI DEL COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA SINO AL 31.12.2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il vigente Regolamento Comunale per la disciplina delle entrate tributarie e patrimoniali approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 54 del 13.09.2017 e ss.mm.ii;

Dato atto che l'attuale l'ente non ha alcun affidamento in concessione per la riscossione delle entrate di natura tributaria e patrimoniale e che il precedente affidamento è scaduto il 31/12/2022, e che pertanto, è necessario procedere con nuovo affidamento in concessione della riscossione coattiva fino al 31/12/2025;

Valutate:

- le problematiche organizzative legate alla gestione diretta del servizio di riscossione coattiva, in particolare per la carenza di adeguati strumenti software di gestione nonché della complessità e mancanza di esperienza legata alla gestione delle procedure dirette di riscossione coattiva;
- la necessità di maggiori controlli sul territorio richiede l'utilizzo di personale professionalizzato di cui questo ente non dispone in misura sufficiente o potrebbe disporre solo a scapito di altre attività istituzionali;
- la professionalità con cui un Concessionario svolge l'attività inerente alla riscossione coattiva, nonché l'economicità del servizio affidato rispetto una gestione interna dello stesso;
- la necessità che l'Ente mantenga in ogni caso la piena disponibilità della banca dati delle entrate al fine della massima trasparenza della gestione e della sicurezza delle informazioni in essa contenute;

Ritenuto quindi necessario, in linea anche con gli indirizzi dell'Amministrazione comunale, procedere all'approvazione dei documenti riguardanti la gara in parola e di avviare un'indagine di mercato al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata in argomento;

Richiamati:

- l'art. 192 del TUEL, il quale prevede che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 17, c. 1 e 2, del D. Lgs. 36/2023 che stabilisce che "1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 2. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale";
- l'art. 50, comma 1 lett. b) e c) del D. Lgs. 36/2023 che stabilisce: "1. Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:
- a. ...omissis
- b. affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

c. procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;;

Ritenuto di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), ai sensi dell'art. 15 del Codice dei Contratti Pubblici, il Responsabile della 2^ Area Servizi Economico Finanziari e Tributi Rag. Anna Castrolillo;

Precisato che per la fornitura in parola non sussistono specifici obblighi di adesione alle Convenzioni Consip, di cui all'art. 26 della Legge 488/1999, come fissati dall'art. 9, c. 3, del D.L. 66/2014, in relazione al D.P.C.M. 11.07.2018, dall'art. 1, c. 512 della Legge 208/2015 e dall'art. 1, c. 7, del D.L. 95/2012;

Verificato che CONSIP S.p.a. non ha ad oggi una convenzione attiva per la fornitura del servizio di cui all'oggetto;

Ritenuto di avviare il procedimento di gara che si concluderà con l'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto, le cui caratteristiche possono essere così riepilogate:

- il fine dell'appalto e del conseguente contratto che si intende perseguire è quello di garantire un regolare ed efficiente svolgimento delle operazioni connesse alla gestione del servizio di riscossione coattiva delle Entrate Tributarie e Patrimoniali dell'ente, nel rispetto delle norme in materia e dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, mediante esternalizzazione in concessione;
- l'oggetto della procedura riguarda l'affidamento in concessione del servizio di gestione della riscossione coattiva approvato con delibera del Consiglio Comunale;
- forma del contratto: stipulato in modalità elettronica e in forma di scrittura privata con firma digitale;
- modalità di scelta del contraente: a seguito di specifica indagine di mercato verranno consultati gli operatori economici che hanno risposto all'Avviso di Indagine di Mercato e che saranno invitati alla procedura comparativa mediante RDO nel MePA;
- criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D.Lgs. 36/2023. Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di offerta presentata da un solo concorrente;
- durata dell'appalto: dalla data di affidamento in esito gara e fino al 31/12/2025;
- opzioni: con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni nei limiti e con le modalità previste dalla legge;
- valore stimato dell'appalto (art. 14 del D. Lgs. 36/2023): € 60.000,00 annui al netto dell'Iva di legge (applicando l'aggio a base di gara del 3,00 %) per due anni pari a € 120.000,00 complessivi oltre ad eventuale proroga;
- importo a base di gara: l'importo presunto complessivo a base di gara per l'affidamento di un anno ammonta a € 120.000,00 al netto dell'IVA di Legge, calcolato con aggio pari al 3,00% (treper cento) sull'incasso medio annuo del triennio 2020/2022 delle entrate tributarie e patrimoniali a € 6.400.000,00, non sono previsti costi per rischi da interferenza;
- in considerazione della indeterminazione nella riscossione delle entrate concesse non viene prevista la clausola del minimo garantito;
- modalità di svolgimento gara: telematica su piattaforma MePA;
- cauzione definitiva: il Concessionario è tenuto a prestare una garanzia definitiva, con le modalità previste dall'art. 106 del D.Lgs. 36/2023, stabilita dall'articolo 117 dello stesso decreto nella misura pari al 10 per cento dell'importo contrattuale;
- le clausole essenziali sono quelle contenute nello schema di capitolato allegato;
- che non sono ammesse, pena l'esclusione, offerte incomplete o condizionate, né varianti al capitolato di appalto;

Dato atto:

- dell'avvio alla procedura ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, così come convertito con L. 120/2020 e ss.mm.ii., tramite richiesta di preventivo diretto e rispettive Linee guida n. 4 ANAC per appalti sotto soglia, approvate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 206 del 1° marzo 2018, e di procedere alla pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato;

- di garantire ai concorrenti l'accesso immediato e costante a copia completa della documentazione di gara, durante tutto il periodo di pubblicazione dell'indagine di mercato;
- di non applicare il criterio di rotazione ai sensi del punto 3.6 delle linee guida ANAC n. 4 che stabilisce che "... la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante ... non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione" e che l'avviso pubblico, quale strumento attuativo dei principi di trasparenza e imparzialità, consente la massima partecipazione.
- di ammettere la eventuale partecipazione del soggetto affidatario del precedente contratto, qualora presenti richiesta, in considerazione della particolare struttura del mercato, della natura del servizio richiesto e dei requisiti richiesti ai concorrenti e tenuto conto del buon grado di soddisfazione maturato con il precedente contratto;

Dato altresì atto che con Determina n. 114 del 19.10.2023 del responsabile dell'Area Economico-Finanziaria è stato approvato avviso esplorativo di manifestazione di interesse con allegato capitolato e richiesta di invito alla procedura;

Ritenuto di dover procedere ad una modifica dell'avviso prevedendo un ampliamento della platea dei possibili soggetti interessati all'invito a partecipare alla procedura con modifica dei requisiti di partecipazione (esclusione del numero medio di dipendenti assunti nel triennio precedente ed eliminazione del numero degli enti locali dove ha svolto attività di recupero in concessione nell'ultimo triennio);

Ritenuto di provvedere alla pubblicazione, all'Albo Pretorio online e sul profilo internet del Comune di Campofelice di Roccella, nella sezione Avvisi e Bandi di Gara, di nuovo apposito avviso di manifestazione d'interesse, con proroga del precedente termine previsto per il 31.10.2023, aperto a tutti gli operatori per un periodo di 10 (dieci) giorni dalla data di pubblicazione;

Visti i seguenti documenti:

- Avviso esplorativo di manifestazione di interesse (allegato 1)
- Capitolato d'oneri (allegato 2)
- Modulo di Manifestazione di interesse "Istanza di partecipazione"(allegato 3);

Dato atto che, ai sensi della vigente disciplina, è dovuto il contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in relazione al valore del contratto, determinato dalla delibera n. 621 del 20 dicembre 2022 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2023, da definirsi in esito gara;

Richiamato il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1, comma 41, della legge 190/2012 e dell'art. 6 del vigente Codice di comportamento dei dipendenti comunali, il sottoscritto non è in situazione di conflitto d'interesse riguardo al presente provvedimento;

D E T E R M I N A

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di modificare e prorogare la procedura di scelta del contraente a cui affidare il servizio di gestione del recupero coattivo delle Entrate tributarie, patrimoniali, delle sanzioni al codice della strada, e delle entrate derivanti da leggi e regolamenti del Comune di Campofelice di Roccella sino al 31.12.2025 nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, previa procedura di selezione (mediante avviso di manifestazione di interesse e/o con Avviso di Indagine di Mercato mediante RDO su MePA) ammettendo l'eventuale partecipazione dell'operatore uscente;

3. di prorogare il precedente avviso postergando la presentazione della manifestazione di interesse da giorno 31.10.2013 a giorno 10 novembre 2023 entro le ore 12:00, modificando i requisiti di partecipazione come sopra richiamato (esclusione del numero medio di dipendenti assunti nel triennio precedente ed eliminazione del numero degli enti locali dove ha svolto attività di recupero in concessione nell'ultimo triennio;
4. di approvare la seguente documentazione:
 - Avviso esplorativo di manifestazione di interesse (allegato 1)
 - Capitolato d'oneri (allegato 2)
 - Modulo di Manifestazione di interesse "Istanza di partecipazione" (allegato 3);
5. di dare atto che:
 - L'avviso esplorativo di manifestazione di interesse verrà pubblicato presso l'Albo pretorio online e sul sito del Comune di Campofelice di Roccella, sezione Avvisi e Bandi di Gara, per un periodo di 10 (dieci) giorni dalla data di pubblicazione;
 - L'onere economico connesso al presente provvedimento, nella misura dell'effettiva entità rilevabile solo ad esito della procedura di gara, è finanziato con fondi propri dell'Amministrazione;
6. di dare atto dell'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis Legge n. 241/1990 così come introdotto dalla Legge n. 190/2012.

Il Responsabile del procedimento
Anna Castrofilippo
(Firmato elettronicamente)

**IL RESPONSABILE DEL
SETT. II - ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTARIO**

Vista la proposta sopra riportata;

Visti gli atti nella stessa richiamati;

Ritenuto di doverla approvare nella sua interezza

DETERMINA

di approvare integralmente la superiore proposta.

Il Responsabile del Settore
Anna Castrofilippo
(Firmato digitalmente)

NUOVO AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, PATRIMONIALI, DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA, E DELLE ENTRATE DERIVANTI DA LEGGI E REGOLAMENTI DEL COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA DALLA DATA DI AGGIUDICAZIONE FINO AL 31.12.2025

IL RESPONSABILE DELLA 2^ AREA SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI

1. Richiamata la propria determinazione a contrattare n. 114 in data 19/10/2023 avente ad oggetto: "Concessione del servizio di riscossione coattiva delle Entrate Tributarie, Patrimoniali, delle Sanzioni Codice della Strada e delle entrate derivanti da leggi e regolamenti del Comune di Campofelice di Roccella (IMU, TARI, Servizio Idrico, Canone Unico Patrimoniale, Codice della Strada, etc.) per il periodo dalla data di aggiudicazione fino al 31.12.2025 - Manifestazione di interesse";
2. Che con propria determinazione n. 119 del 31/10/2023 sono stati modificati i requisiti di accesso alla manifestazione di interesse ed è stato prorogato il termine di presentazione delle candidature;
3. Dato atto che la determinazione di cui sopra, prevede di procedere, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023 e s.m.i., con invito a presentare offerta attraverso R.D.O. sul MEPA, rivolta agli operatori che avranno manifestato interesse alla gara ed aventi i requisiti richiesti.
4. Dato atto che si rende opportuno e doveroso procedere alla selezione di operatori economici idonei per essere invitati alla procedura negoziata di cui al punto precedente mediante apposito "Avviso Esplorativo", da pubblicare all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale sezione Avvisi e Bandi di Gara del Comune per periodo di gg 10 (dieci).

A V V I S A

Che il Comune di Campofelice di Roccella (PA), intende svolgere un'indagine di mercato al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione, gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata relativa alla "Concessione del servizio di riscossione coattiva, delle Entrate Tributarie, Patrimoniali, delle Sanzioni Codice della Strada e delle entrate derivanti da leggi e regolamenti del Comune di Campofelice di Roccella (IMU, TARI, Servizio Idrico, Canone Unico Patrimoniale, Codice della Strada, etc.) per il periodo dalla data di aggiudicazione fino al 31.12.2025, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., che sarà espletata mediante l'utilizzo del Sistema MEPA.

Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura concorsuale e, pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per l'Ente; le manifestazioni d'interesse hanno l'unico scopo di comunicare la disponibilità a essere invitati a presentare l'offerta.

L'Amministrazione comunale si riserva di non procedere all'indizione della successiva procedura di gara informale per l'affidamento del servizio.

Il Comune di Campofelice di Roccella si riserva di individuare i soggetti idonei ai quali sarà richiesto, con lettera d'invito, di presentare offerta.

Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per i servizi da affidare:

STAZIONE APPALTANTE: Comune di Campofelice di Roccella - **Ufficio Economico-Finanziario** –

Sede Via Cesare Civello n. 62- 90010 Campofelice di Roccella (PA) – P.I./C.F. 00443640826 - Tel. 0921/939135 –

PEC: protocollo.campofelicediroccella@pec.it

E-mail ragioneria@comune.campofelicediroccella.pa.it

Indirizzo internet: <https://www.comune.campofelicediroccella.pa.it>

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO:

Concessione del servizio di riscossione coattiva, delle Entrate Tributarie e Patrimoniali del Comune di Campofelice di Roccella (IMU, TARI, Servizio Idrico, Canone Unico Patrimoniale, Codice della Strada, etc.) per il periodo dalla data di aggiudicazione fino al 31.12.2025.

CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E VALORE DELLA CONCESSIONE - AGGIO A BASE DI GARA: Per la gestione del servizio di cui all’oggetto il Concessionario sarà compensato con un aggio da applicarsi sull’ammontare lordo delle somme complessivamente rimosse a titolo di tributi, canoni, maggiorazioni, indennità ed interessi. Restano interamente di spettanza del Concessionario le somme rimosse a titolo di spese di notifica e quelle per le procedure di riscossione coattiva.

L’aggio a base di gara è fissato nella misura del 3,00 % (trepercento) onnicomprensivo al netto dell’IVA. In sede di offerta economica l’aggio posto a base di gara dovrà essere soggetto al ribasso espresso in valore percentuale.

Il valore stimato del contratto è pari ad € 60.000,00 annui al netto dell’Iva di legge (applicando l’aggio a base di gara del 3% %) per due anni pari ad € 120.000,00 complessivi oltre ad eventuale proroga.

Gli incassi lordi medi degli ultimi tre anni 2020 – 2021 - 2022 derivanti dalle entrate oggetto della presente concessione ammontano con trend di circa € 3.200.000,00 annui.

DURATA: La concessione si intende conferita dalla data di aggiudicazione fino al 31.12.2025.

Alla scadenza di tale periodo la concessione potrà essere prorogata per analogo periodo di tempo nei limiti e con le modalità previste dalla legge.

Sulle liste di carico affidate nel periodo di vigenza dell’affidamento, alla scadenza del contratto, il concessionario è obbligato alla prosecuzione delle attività fino all’integrale riscossione delle somme e/o alle relative dichiarazioni di inesigibilità del credito.

PROCEDURA DI GARA: La procedura di gara consisterà in una procedura negoziata come previsto dall’art. 50 comma 1 lettera b) del d.lgs. 36/23 e s.m.i. con invito a presentare offerta attraverso R.D.O sul MEPA, rivolta agli operatori che avranno manifestato interesse alla gara ed aventi i requisiti richiesti. Se il Concessionario uscente presentasse domanda di partecipazione alla procedura si ritiene di poterla invitare con la motivazione che ha dimostrato affidabilità e serietà nello svolgimento del servizio.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: I servizi saranno affidati con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. 36/2023. Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di offerta presentata da un solo concorrente, se ritenuta congrua.

Non è prevista l’esclusione automatica per anomalia.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- ✓ I concorrenti devono possedere l'iscrizione all'albo dei soggetti abilitati alla gestione delle attività di liquidazione e accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e delle altre entrate delle province e dei comuni, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997, e disporre di un capitale sociale interamente versato secondo la misura minima prevista dall'art. 3-bis, comma 1, del D.L. n. 40/2010 e s.m.i.
- ✓ I concorrenti devono possedere l'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività concernenti il servizio oggetto di concessione, o registro equivalente, secondo le modalità dello Stato di residenza.

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- ✓ I concorrenti devono aver conseguito un fatturato complessivo per il triennio precedente all'anno di pubblicazione del bando (2020-2021 e 2022) non inferiore al doppio dell'importo a base di gara.

Tali requisiti sono richiesti al fine di selezionare un operatore affidabile dal punto di vista economico, per una maggiore tutela dell'Ente, anche in considerazione dei rischi specifici connessi alla natura dei servizi da affidare.

La comprova dei requisiti in ordine al fatturato ed ai bilanci, è fornita allegando i seguenti documenti:

- bilanci corredati della nota integrativa;
- fatturato risultante dal Modello Unico o dalla Dichiarazione IVA.

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Ai concorrenti è richiesto il possesso del requisito della gestione in concessione nell'ultimo quinquennio, a far data dalla pubblicazione del presente avviso, senza essere incorsi in contestazioni per gravi inadempienze e con esito positivo, della concessione della riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie.

I concorrenti, quindi, devono attestare tale esperienza attraverso la regolare esecuzione di servizi richiesti, precisando il nome del Comune, il numero degli abitanti, la durata del servizio, il tipo di servizio reso.

Tali requisiti, a dimostrazione dell'esperienza posseduta nel settore oggetto del presente avviso, e della capacità tecnica ed organizzativa, sono richiesti in considerazione della particolarità del servizio da gestire, caratterizzato dalla necessità di un elevato grado di professionalità specifica e dalla delicatezza e complessità delle operazioni da porre in essere.

La comprova del requisito in ordine ai comuni gestiti, è fornita allegando i certificati di regolare esecuzione rilasciati dal committente pubblico, con l'indicazione degli elementi richiesti (oggetto, importo, periodo di esecuzione), o comunque ogni altro documento atto a dimostrare il requisito.

Costituisce titolo preferenziale, a parità di offerta, il possesso delle certificazioni di qualità ISO 9001 ed ISO 27001 in corso di validità nel settore di attività oggetto della concessione.

Il Concessionario è tenuto ad istituire, pena la decadenza della concessione, a sue spese e per tutta la durata della concessione, un ufficio di recapito - sede ubicato nel Comune di Campofelice di Roccella, presso locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale, dedicato al servizio di sportello per il contribuente. L'ufficio dovrà essere strutturato con un'articolazione degli orari di apertura al pubblico tale da garantire il regolare e corretto funzionamento del servizio, nonché la massima fruibilità all'utenza.

Il personale dovrà essere professionalmente preparato, in grado di rispondere alle esigenze dei contribuenti e dell'utenza.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE:

Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune, nella sezione Avvisi e Bandi di Gara per il periodo di giorni 10 (dieci).

In riferimento a quanto sopra le ditte, in possesso dei requisiti richiesti, interessate a partecipare alla ricerca di mercato per l'affidamento del servizio in argomento devono inviare la propria manifestazione di interesse mediante la compilazione e trasmissione del Modulo allegato e dell'offerta economica inviando fotocopia di valido documento di identità del sottoscrittore. L'istanza dovrà pervenire tramite PEC **entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 10/11/2023** al seguente indirizzo: protocollo.campofelicediroccella@pec.it con oggetto: "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, PATRIMONIALI , DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA, E DELLE ENTRATE DERIVANTI DA LEGGI E REGOLAMENTI DEL COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA DALLA DATA DI AGGIUDICAZIONE FINO AL 31.12.2025."

I soggetti che hanno già presentato manifestazione di interesse alla data di pubblicazione del presente nuovo avviso possono ripresentare una nuova manifestazione.

Non saranno accolte le manifestazioni di interesse presentate oltre il termine predetto.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E PRIVACY

I dati forniti saranno raccolti e trattati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. ai soli fini del presente procedimento.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Il Responsabile del Procedimento è Anna Castrofilippo

Eventuali chiarimenti in merito potranno essere richiesti al Servizio Tributi sig. Gianni Amato

Email: tributi@comune.campofelicediroccella.pa.it tel: 0921 939140

Campofelice di Roccella, 30/10/2023

IL RESPONSABILE 2^ SETTORE

Rag. Anna Castrofilippo

CAPITOLATO PRESTAZIONALE

PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, PATRIMONIALI, DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA E DELLE ENTRATE DERIVANTI DA LEGGI E REGOLAMENTI

Art. 1 - Oggetto del servizio

1. L’Amministrazione del Comune di Campofelice di Roccella (nel seguito Ente) intende individuare, un operatore economico in grado di gestire in concessione le attività di riscossione coattiva delle proprie entrate tributarie e/o patrimoniali.

2. L’oggetto della concessione prevede l’affidamento dei servizi di:

a) riscossione coattiva di entrate tributarie e patrimoniali, delle sanzioni al codice della strada, delle leggi e dei regolamenti e di tutte le altre entrate comunali (comprendenti di capitale, interessi e spese) gestite dal Comune di Campofelice di Roccella e dei servizi accessori connessi.

A puro titolo esemplificativo e non esaustivo, tra le entrate patrimoniali sono incluse le rette della mensa scolastica e degli asili nido, pre e post scuola, affitti, pigioni, recupero spese legali a seguito di sentenze esecutive nel contenzioso tributario, recupero utenze e spese condominiali, recupero somme indebitamente e/o erroneamente versate dall’Ente, interessi e rivalutazioni monetarie per ritardati pagamenti, nonché eventuali ulteriori entrate che potrebbero essere introdotte ex novo o in sostituzione di altre preesistenti da specifica disposizione legislativa durante la vigenza della concessione.

Le attività si dovranno svolgere in base a quanto previsto dalle normative vigenti e, in particolare, dalle disposizioni dettate dall’art. 1, commi da 786 a 814 L.160/2019.

Il Concessionario sarà il soggetto legittimato ad emettere gli atti di riscossione coattiva e ad attivare le conseguenti procedure cautelari/esecutive, avvalendosi delle potestà pubblicistiche che le normative vigenti riconoscono in capo ai Comuni, potestà da intendersi trasferite e/o delegate al Concessionario per effetto del contratto stesso.

b) gestione del contenzioso tributario connesso ai servizi in concessione, come meglio specificato nel successivo art. 17.

3. Il Comune si impegna a trasmettere all'operatore economico individuato che svolgerà il servizio (di seguito Concessionario) l'elenco nominativo dei debitori da escutere con i dati identificativi necessari per le operazioni conseguenti. Il Concessionario provvederà al ricalcolo degli interessi e/o di quant'altro dovuto per legge.

4. La concessione ha per oggetto anche la gestione del servizio di riscossione coattiva dei crediti residui che Equitalia o altri concessionari della riscossione restituiscono al Comune di Campofelice di Roccella a seguito della cessazione di precedenti convenzioni e/o contratti e comunque in conseguenza di norme di legge.

Art. 2 – Valore stimato della concessione – Percentuale posta a base di gara

1. Il valore stimato della concessione ammonta a presunti euro 120.000,00 (centoventimila/00) calcolati ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n° 36/2023. Detto importo è una mera stima, e come tale non impegnativa per l'Ente, calcolata applicando la percentuale del 3% (posta a base di gara) agli incassi derivanti dall'attività svolta dal Concessionario per il recupero coattivo dell'evasione, desunti sulla base dell'attuale importo complessivo dei residui attivi dei tributi comunali e delle contravvenzioni del codice della strada e delle altre entrate derivanti da leggi e regolamenti.

Ai sensi dell'art. 174 del D.Lgs. N° 36/2023, il corrispettivo per il concessionario è costituito nel diritto di gestire i servizi oggetto di affidamento, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione degli stessi.

2. L'importo posto a base di gara è il seguente:

- percentuale del 3%, oltre IVA laddove prevista dalla normativa vigente, da applicarsi sulle somme effettivamente riscosse (al netto delle spese di notifica e di quelle relative alle procedure cautelari esecutive), a qualsiasi titolo conseguite.

Sono fatte salve eventuali e future modifiche legislative, inerenti la misura degli "oneri di riscossione" (ovvero della percentuale offerta in sede di gara da applicarsi agli incassi derivanti dall'attività svolta dal Concessionario per il recupero coattivo dell'evasione), a cui il Concessionario dovrà adeguarsi pena la risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile. Le spese relative alle procedure esecutive sono a carico del debitore in caso di avvenuta riscossione nella misura indicata nella tabella a) del D.M. del 21/11/2000 e s.m.i..

3. Non possono essere formulate richieste di compensi aggiuntivi qualora non fosse raggiunto il valore della concessione indicato al precedente comma 1, poiché si tratta di una mera stima presunta non vincolante l'Ente.

4. Al Concessionario sono altresì riconosciuti i rimborsi delle spese sostenute per lo svolgimento delle procedure di recupero coattivo delle entrate risultanti infruttuose solo nel caso in cui gli importi vengano annullati per effetto di un provvedimento di sgravio nella misura prevista dalla Tabella a) e b) del DM 21/11/2000 e s.m.i.. Negli altri casi il rimborso delle spese concernenti le procedure esecutive saranno a carico del debitore, nella misura stabilita dal D.M. 21/11/2000 e s.m.i. e dalle tariffe stabilite dalla normativa speciale in materia.

5. L'Ente si riserva la possibilità di affidare al Concessionario, per determinate tipologie di entrata, tutte le attività della fase pre-coattiva propedeutica alla costituzione in mora del debitore (predisposizione stampa,

emissione, notifica dei solleciti di pagamento). Per tale attività l'Ente riconoscerà al Concessionario un compenso fisso pari allo 0,50%, oltre IVA, se dovuta ai sensi di legge, dell'importo riscosso in fase pre-coattiva, oltre al rimborso delle spese postali effettivamente sostenute per l'attività di notifica. Tale percentuale non è oggetto di ribasso in sede di offerta di gara.

6. E' escluso ogni altro corrispettivo o rimborso a favore del Concessionario non previsto nel presente capitolato.

Art. 3 - Riscossioni

1. Ferma restando la natura concessoria dei servizi di riscossione coattiva, tutti i pagamenti eseguiti dai soggetti debitori e/o contribuenti, dovranno affluire su specifici conti intestati all'Ente e quindi utilizzare il sistema di autenticazione unico nazionale SPID ed il sistema unico di pagamento PagoPA. Contestualmente alla stipula del contratto di affidamento/concessione l'Ente comunicherà gli estremi dei conti correnti ad esso intestati sui quali dovranno confluire le entrate derivanti dall'attività di riscossione coattiva effettuata dal Concessionario. Competono al Comune sia le spese del conto sia gli interessi.

2. Il Concessionario avrà l'accesso telematico ai conti correnti di cui al precedente comma 1, per la sola visualizzazione del saldo e di tutti i movimenti effettuati per consentire allo stesso una dettagliata rendicontazione.

Art. 4 - Liquidazione del corrispettivo

1. L'Ente si impegna a liquidare gli "oneri di riscossione" spettanti al Concessionario, unitamente al rimborso delle spese di notifica e delle eventuali spese relative alle procedure cautelari/esecutive attivate infruttuosamente (di cui all'art. 5), entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della fattura emessa dal Concessionario e, comunque, solo a seguito della verifica della regolarità delle prestazioni rese e dell'ottenimento di regolare DURC. Le spese di bonifico bancario sono a carico del Concessionario.

2. Le fatture dovranno essere emesse con periodicità bimestrale. Le fatture dovranno contenere la specifica quanto distinta indicazione della percentuale degli oneri di riscossione, del rimborso spese postali/di notifica (anticipate dal Concessionario) e delle spese relative a procedure cautelari/esecutive per tipologia di entrata in caso di sgravio o accertata inesigibilità o di pagamento di quanto dovuto dall'interessato. Ai fini della liquidazione il Concessionario dovrà trasmettere un rendiconto analitico, anche su supporto informatico (ad esempio foglio Excel), dove per ogni somma riscossa dovrà essere individuata tipologia di entrata e ogni altra informazione che consenta in modo chiaro e dettagliato il controllo delle singole partite rimosse (esempio: dati debitore, importo somme versate e relativa annualità e distinzione per interessi, sanzioni, spese di notifica, e spese relative alle diverse procedure). Il rendiconto dovrà riportare gli estremi della relativa fattura. Il corrispettivo sarà quello risultante a seguito del ribasso praticato dal Concessionario sulla cifra a base d'asta.

3. Il Concessionario non potrà richiedere ulteriori oneri, oltre al corrispettivo come sopra calcolato, a qualunque titolo vantati.

Art. 5 – Gestione dell'attività di riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate comunali

Di seguito vengono descritti i principali contenuti e le caratteristiche delle funzionalità richieste con il presente Capitolato.

1. La riscossione coattiva delle entrate dell'Ente, affidate al Concessionario, dovrà avvenire mediante "ingiunzione di pagamento", con i poteri e secondo le disposizioni di cui dall'art. 1, commi da 786 a 814 L.160/2019 e comunque le attività dovranno essere svolte mediante gli strumenti previsti dalla normativa vigente al momento dell'avvio della riscossione coattiva e con le modalità previste nel presente capitolato in quanto compatibili per il positivo recupero delle entrate prese in carico.

Al Concessionario potrà essere affidato il recupero di somme, spettanti all'Ente a qualunque titolo e in qualunque fase della procedura coattiva.

Tra le attività di riscossione coattiva si intendono compresi anche gli adempimenti della fase preliminare cautelare/esecutiva finalizzati al recupero delle somme dovute all'Ente.

In particolare il Concessionario provvederà:

- a) Acquisizione dei provvedimenti emessi dal personale dell'Ente all'uopo demandati e caricati a sistema tramite flussi e/o funzioni on-line rese disponibili dal sistema operativo stesso. I provvedimenti da gestire sono i discarichi, le sospensioni e le maggior rateazioni;
- b) Stampa, imbustamento e notifica dei solleciti di pagamento così come previsto dalla vigente normativa in materia e sulla base di specifiche richieste dell'Ente, limitatamente ai contribuenti che non hanno provveduto, in tutto o in parte, al relativo pagamento. I plichi dovranno contenere le informazioni relative al tributo di cui si sollecita il pagamento e le indicazioni sulle modalità di pagamento. Quest'ultime scelte dall'Ente;
- c) Predisposizione e consegna al Comune, decorsi i termini di pagamento, di intimazioni o di solleciti emessi prima dell'attivazione della riscossione coattiva, limitatamente ai contribuenti che non hanno provveduto in tutto o in parte al relativo pagamento, della minuta di ruolo, formata nei termini e secondo la vigente normativa che regola il settore, al fine della predisposizione del carico per procedere all'ingiunzione fiscale;
- d) Gestione della riscossione coattiva delle liste di carico fornite dall'Ente tramite ingiunzione fiscale secondo quanto previsto dalla normativa attuale ed al regolamento comunale;
- e) Gestione delle notifiche degli atti emessi tramite messi notificatori – analisi degli esiti di notifica;
- f) Ricerche delle anagrafiche sia con accesso massivo alle banche dati esterne convenzionate, che in modo puntuale per le notifiche che hanno avuto esito negativo. Ristampa e rinotifica degli atti per i quali è stato individuato un nuovo indirizzo;
- g) Gestione delle procedure cautelari ed esecutive mobiliari ed immobiliari previste dalle vigenti norme;
- a) Gestione della notifica dell'ingiunzione e degli atti necessari per la riscossione delle quote residue nel rispetto dei termini previsti dalle vigenti norme in materia;
- b) Documentazione delle quote inesigibili, sia parziali che totali, con descrizione puntuale delle cause di inesigibilità.

L'Ente può autorizzare piani di rientro dilazionato – che in ogni caso escludono la novazione dell'obbligazione – per la durata massima prevista dal Regolamento delle entrate comunali.

2. Il Concessionario dovrà espletare il servizio di riscossione coattiva garantendo le seguenti attività:

- a) Acquisizione, in qualsiasi formato, delle liste di carico delle posizioni debitorie contenenti tutti i dati necessari per la gestione, redazione e stampa di solleciti, di atti di costituzione in mora e di ingiunzioni di pagamento e di qualsiasi altro atto di supporto al servizio di riscossione da inviare agli utenti/contribuenti;

- b) Controllo formale dei flussi di carico delle posizioni debitorie trasmesse;
- c) Produzione e notifica di atti per l'attività del pre - coattivo (solleciti, costituzione in mora), se richiesti dall'Ente per determinate tipologie, e ingiunzioni fiscali per tutte le entrate, con calcolo delle quote aggiuntive (interessi, spese, ecc.) insieme al bollettino c.c.p., mod. F24 o PagoPa premarcato e/o precompilato in ogni parte, entro 90 giorni dalla trasmissione delle liste di carico da parte dell'Ente.
- d) Predisposizione di strumenti di pagamento elettronici, senza oneri a carico dell'Ente ed in linea con quanto previsto dall'Agid per il sistema PagoPA;
- e) Predisposizione di riepiloghi degli atti emessi, distinti per tipologia di entrata e loro trasmissione all'Ente entro 30 (trenta) giorni dall'emissione degli atti stessi;
- f) Acquisizione e caricamento degli esiti di notifica e gestione degli esiti di notifica negativi;
- g) Gestione dei provvedimenti di rettifica del carico iniziale (sospensioni, sgravi, discarichi, rateizzazioni debiti scaduti), nonché dei provvedimenti di rateizzazione;
- h) Attivazione delle diverse procedure cautelative ed esecutive successive alla ingiunzione entro 120 giorni dalla

notifica dell'atto o comunque nel rispetto della normativa e dei regolamenti vigenti;

- i) Gestione del contenzioso e delle procedure concorsuali, come disciplinato all'art. 17;
- j) Predisposizione bimestrale di rendiconto che contenga tutte le informazioni relative alle riscossioni eseguite e in corso e delle posizioni di difficile esigibilità e di inesigibilità.

3. Alla scadenza dell'ingiunzione, il Concessionario, per rendere efficaci gli interventi nei confronti dei debitori, deve valutare di concerto con l'Ente sia il debito, inteso come importo e vetustà, sia il debitore, inteso come persona fisica e/o giuridica. In ogni caso, deve procedere alla conclusione del procedimento se il medesimo è ancora in corso per cause non imputabili al Concessionario, non oltre il termine di due anni dalla consegna da parte dell'Ente della relativa Lista di Carico.

4. Ai fini del controllo delle comunicazioni di inesigibilità trasmesse si farà riferimento, in particolare, alle disposizioni di cui agli artt. 19 e 20 del D. lgs. 112/1999 e s.m.i., e, comunque, alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.

5. L'Ente procede al controllo delle quote poste in discarico e di tutta la documentazione comprovante l'inesigibilità della quota ai fini della presentazione della domanda di discarico di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 112/1999. Per le quote per cui sono in corso procedure esecutive non si procede al discarico sino alla conclusione delle procedure in corso.

6. In qualsiasi fase della riscossione, il Concessionario deve monitorare le posizioni debitorie "a rischio" per l'attivazione di procedure concorsuali o di liquidazione e predisporre tutti gli atti (es. ingiunzione fiscale, domanda di insinuazione al passivo, osservazioni progetto stato passivo etc.) necessari nel corso delle procedure.

7. Il Concessionario dovrà altresì fornire supporto all'Ente per l'analisi dello stato dei ruoli già affidati ad Equitalia o altri concessionari della riscossione e nel caso di eventuale recupero, provvedere al completamento delle procedure di riscossione coattiva.

8. Nello svolgimento dei servizi oggetto di affidamento, il concessionario è tenuto ad applicare la carta di qualità dei servizi proposta in sede di gara, come eventualmente integrata e migliorata in corso di esecuzione delle prestazioni.

Art. 6 - Sportello per la gestione dei rapporti con l'utenza

1. Il Concessionario si impegna, entro 30 giorni dall'avvio del servizio, a disporre nel territorio del Comune di Campofelice di Roccella di locali idonei, a norme di legge, per l'accesso e il ricevimento degli utenti interessati dagli atti emessi dal Concessionario stesso. Lo sportello deve essere attivato per tutta la durata del contratto.
2. La costituzione dello sportello per la gestione dei rapporti con l'utenza dovrà avvenire a spese del Concessionario e con adeguata organizzazione di mezzi e di personale. Lo sportello potrà essere ubicato presso la sede municipale, nei locali del servizio "Tributi" utilizzati per il ricevimento al pubblico, a richiesta del concessionario. Tale opzione comporta la gratuità nell'utilizzo dei locali in considerazione della centralizzazione dei servizi di recupero del gettito tributario e patrimoniale (accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate).
3. Il ricevimento del pubblico dovrà essere garantito per almeno 12 ore settimanali dal lunedì al venerdì, di cui almeno 10 in orario antimeridiano ed almeno 2 in orario pomeridiano. L'orario di apertura al pubblico dovrà essere comunque concordato con l'Ente appaltante.
4. Lo sportello deve avere una linea telefonica dedicata, per consentire ai destinatari degli atti di prendere contatto diretto (durante il periodo di apertura dello sportello) con il personale del Concessionario addetto ai rapporti con il pubblico e per fornire le informazioni ed i chiarimenti necessari in relazione alla posizione debitoria dei contribuenti ovvero ai procedimenti di esecuzione attivati. Deve inoltre avere una linea di fax, un indirizzo di posta elettronica e un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per consentire la trasmissione di documentazione da parte del contribuente/debitore interessato e/o da parte di ogni Ente.
5. Il Concessionario deve eleggere domicilio presso detto sportello a tutti gli effetti del contratto e per tutti gli effetti di legge e per tutta la durata della concessione. Ogni lettera, avviso, richiesta, diffida, intimazione o notificazione fatta presso detto ufficio si intenderà fatta al Concessionario. Sarà in ogni caso facoltà dell'Ente inviare le comunicazioni alla sede legale del Concessionario stesso.

Art. 7 - Personale dipendente del Concessionario

1. Il Concessionario dovrà organizzare il servizio con i mezzi ed il personale necessari ad un esatto e tempestivo adempimento degli obblighi previsti dal presente capitolato ed assunti in sede di offerta di gara. Dovrà avere a disposizione personale in numero sufficiente a garantire il servizio oggetto del presente affidamento quali ufficiali della riscossione e messi notificatori.
2. Per l'espletamento dell'incarico il Concessionario dovrà impiegare unità di personale in possesso dei requisiti di idoneità professionale alle mansioni da svolgere, adeguatamente formato, e in numero sufficiente a garantire il servizio oggetto del presente affidamento. Il personale, assunto in base alle vigenti norme in materia e inquadrato nel rispetto del CCNL del settore di appartenenza del Concessionario, sarà a completo ed esclusivo carico di quest'ultimo, senza onere di qualsiasi tipo a carico dell'Ente.
3. L'Ente rimarrà estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il Concessionario e il proprio personale, ivi compresi eventuali oneri o costi aggiuntivi dipendenti da rinnovi del CCNL. Eventuali maggiori oneri per il personale derivanti da CCNL o aumenti di organico o variazioni salariali ecc. restano ad esclusivo carico del Concessionario.
4. Il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese alle assicurazioni di legge e all'osservanza di tutte le forme di previdenza stabilite a favore dei prestatori d'opera, escludendo da qualsiasi onere i singoli Enti.

5. Il Concessionario deve garantire sempre la presenza di personale professionalmente adeguato al servizio, di comprovata riservatezza ed affidabilità, che dimostri modi cortesi e che evada le richieste degli utenti, fornendo tutte le informazioni in suo possesso in merito al credito per cui si procede e le richieste di ogni Ente con la massima sollecitudine possibile, e ciò data anche la peculiarità delle attività di riscossione e le implicazioni di immagine che ne derivano per l'Ente interessato.
6. Il Concessionario dovrà richiamare, sanzionare e, se necessario o richiesto per comprovati motivi, sostituire i dipendenti che non osservino una condotta responsabile ed adeguata alla tipologia del servizio prestato. Il Concessionario dovrà provvedere alle richieste dell'Ente entro e non oltre venti giorni, salvo comprovati ed eccezionali motivi che il Concessionario ha l'onere di dimostrare e/o documentare a giustificazione della condotta temporaneamente assunta dal proprio personale nei confronti dell'utenza e/o del personale dell'Ente.
7. Tutti gli addetti alle operazioni dovranno essere muniti di tesserino di riconoscimento prodotto dal Concessionario.
8. L'elenco nominativo del personale addetto, e delle corrispondenti mansioni/qualifiche, deve essere trasmesso all'Ente concedente e periodicamente aggiornato.

Art. 8 – Banca dati e collegamento telematico

1. L'Ente, a mezzo del personale all'uopo demandato, fornirà al Concessionario la documentazione informatica e/o cartacea in suo possesso relativa alle posizioni debitorie, come anche specificato all'art. 12 del presente capitolato.
2. Il Concessionario deve elaborare una banca dati informatizzata utilizzando la documentazione fornita dall'Ente in qualsiasi formato ed acquisendo autonomamente ogni altro dato utile al completo e corretto svolgimento delle attività.
3. Il Concessionario dovrà fornire un proprio software, senza aggravio per l'Ente, al fine di consentire la verifica, per ciascuna posizione portata a riscossione, di tutte le fasi delle procedure messe in atto, con indicata la tempistica, le date di notifica dei provvedimenti emessi, nonché la visualizzazione, in formato digitale, della documentazione della procedura. In particolare: gli importi del credito originario, gli sgravi, le rettifiche, gli annullamenti, i versamenti effettuati dai debitori, le spese e ogni altro onere di competenza del Concessionario, le eventuali spese a carico dell'Ente, la percentuale degli oneri di riscossione dovuti e quelli pagati con indicazione della data di pagamento e gli estremi della fattura emessa dal Concessionario. Anche la fase cautelare ed esecutiva dovrà essere informatizzata in modo da consentire la consultazione puntuale.
4. Inoltre, il software dovrà consentire la visualizzazione dell'Anagrafica dei debitori, degli elenchi dei debitori, dei pagamenti effettuati/riversamenti e delle posizioni creditorie inesigibili, con possibilità di elaborazione ed estrazione di dati, di statistiche, di report utilizzando almeno le seguenti chiavi di ricerca:
 - a. tipologia di entrata
 - b. anno di competenza entrata
 - c. intervallo temporale (data inizio/data fine)
 - d. tipologia di atti e procedure (numero di ingiunzioni notificate per elenco di riscossione, pignoramenti, fermi, ipoteche ecc.)

Il suddetto software dovrà inoltre:

1. essere pienamente compatibile con l'infrastruttura di rete e informatica comunale (basata sulle tecnologie Microsoft, Windows, Windows Server Web e Linux (CentOS)): a tal fine l'Aggiudicatario potrà preventivamente effettuare uno specifico sopralluogo presso la server-farm comunale. Durante tale sopralluogo l'Aggiudicatario potrà anche visionare i software gestionali in uso presso l'Ente;
2. integrarsi con gli applicativi gestionali già in uso presso l'Ente. L'integrazione dovrà essere completa, ossia tale da consentire la lettura e/o l'estrazione di dati in formati "aperti", gestibili dai software di "office automation" di tipo "open source" (v. Libre Office) o "proprietary" (v. MS Office) più diffusi;
3. essere accessibili utilizzando le postazioni informatiche in uso presso l'Ente (thin client, pc, workstation, portatili), anche in ambiente Linux;
4. essere costantemente aggiornati e conformi alla normativa vigente in materia: pertanto saranno a carico dell'Aggiudicatario tutti gli oneri di progettazione, sviluppo e fornitura degli aggiornamenti software necessari per mantenere coerenti e conformi tali prodotti con l'evoluzione normativa;
5. avere un'interfaccia utente semplice, intuitiva e di immediato utilizzo (preferibilmente in ambiente Web).

Tutti gli oneri di fornitura (acquisto, installazione, configurazione, ecc), gestione, aggiornamento, manutenzione e riconfigurazione (es. per esigenze organizzative dell'Ente o per evoluzione normativa nazionale o regionale) dei suddetti strumenti software saranno a carico dell'Aggiudicatario per l'intera durata contrattuale in quanto funzionali all'espletamento delle prestazioni e servizi di cui al presente capitolato. Saranno a carico dell'Aggiudicatario anche tutti i costi per l'acquisto di software di terze parti (sistemi operativi, applicativi, utility, database, ecc) eventualmente necessari per il funzionamento di suddetti strumenti software, nonché quelli per l'integrazione con i software gestionali dell'Ente (inclusi quelli relativi alle attività di sviluppo da parte della ditta fornitrice dei gestionali).

In ogni caso la proprietà delle banche dati comunali o, più in generale, dei dati risultato di eventuali elaborazioni su di esse (anche se effettuate tramite le componenti e/o strumenti di cui sopra) è del Comune di Campofelice di Roccella. Pertanto alla scadenza contrattuale l'Aggiudicatario avrà l'obbligo di riconsegnare all'Ente, nel formato richiesto da quest'ultimo, tutte le banche dati e/o i documenti digitali prodotti durante l'espletamento dei servizi di cui al contratto sottoscritto e contenente dati e/o informazioni riguardanti il Comune di Campofelice di Roccella. Contestualmente l'Aggiudicatario dovrà procedere alla cancellazione (in modo permanente e definitivo) di eventuali copie delle suddette banche dati e/o documenti digitali conservati su supporti esterni (hd, storage, chiavetta usb, ecc) o su postazioni informatiche di proprietà, utilizzati in modo funzionale all'espletamento delle prestazioni contrattuali. In ogni caso, le banche dati e/o i documenti digitali prodotti dovranno essere consegnati all'Ente con cadenza semestrale.

5. Il Concessionario dovrà garantire almeno 3 giornate di formazione specifica sull'utilizzo del software al personale referente che sarà individuato presso l'Ente stesso.
6. Il software dovrà integrarsi con i sistemi PagoPa e SPID come previsto dalla normativa vigente in merito (v. precedente art. 3 comma 1). Tutti gli oneri relativi all'integrazione dei suddetti sistemi sono a carico del Concessionario.
7. Il software dovrà prevedere una specifica componente web accessibile da internet da tutti i contribuenti (tramite autenticazione SPID) per consentire la verifica della propria posizione debitoria e consentire loro di effettuare i pagamenti on line del debito.

Art. 9 - Rendicontazione contabile degli incassi

1. Il Concessionario, a seguito della visualizzazione dei conti correnti bancari e/o postali intestati all'Ente, deve provvedere ad aggiornare la situazione debitoria di ogni singolo contribuente al fine di consentire di visualizzare, in qualsiasi momento, i dati relativi alla situazione debitoria e procedurale di ogni soggetto (rateizzazioni concesse, atti discaricati ed annullati, eventuali sgravi, stato delle eventuali procedure concorsuali intervenute) e i relativi incassi. Queste informazioni devono essere estraibili dall'Ente per debitore e per tipologia di entrata.
2. Il Concessionario deve consentire all'Ente di visualizzare in qualsiasi momento una situazione aggiornata e puntuale dell'andamento delle riscossioni di propria competenza, distinta per annualità, e su richiesta dell'Ente, deve fornire delle rendicontazioni degli incassi per tipologia di entrata/debitore/atto emesso/procedura esecutiva adottata.
3. Una rendicontazione periodica degli incassi dovrà essere allegata a ogni fattura emessa dal Concessionario, come previsto all'art. 4 del presente capitolato. Il Concessionario è obbligato alla resa del conto giudiziale in qualità di agente contabile dell'Ente e dovrà presentare all'Ente, in applicazione dell'art. 93 comma 2 del D. Lgs. 267/2000 il conto giudiziale utilizzando il Modello 21 approvato con D.P.R. 194/1996 e corredato della relativa documentazione giustificativa.

Art. 10 – Durata del contratto e tempistica

1. La durata della concessione per il Comune di Campofelice di Roccella è di due (2) anni e due mesi, naturali e consecutivi, a decorrere dalla data di effettivo avvio del servizio, successivo alla stipula del contratto e comunque sino al 31.12.2025. Il servizio dovrà essere avviato entro e non oltre 20 giorni dalla stipula del contratto; spetta al Concessionario provvedere alla formale comunicazione al Dirigente/Responsabile del Procedimento del giorno di avvio del servizio.
2. Il Concessionario, relativamente alle liste di carico trasmesse entro la scadenza della concessione, dovrà comunque effettuare, anche dopo la scadenza della medesima, la riscossione coattiva delle entrate e le relative attività cautelari/esecutive affidate al medesimo. In ogni caso, deve procedere alla conclusione di ogni procedimento, non oltre il termine di 36 mesi dalla consegna da parte dell'Ente della relativa Lista di Carico, salvo proroga da concedere con apposito atto.
3. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere al Concessionario definitivo di avviare il servizio nelle more della stipula del contratto, sotto le riserve di legge. Alla data di scadenza del contratto, l'affidamento del servizio al Concessionario si intenderà cessato, senza che occorra formale disdetta da parte del Comune di Campofelice di Roccella.

Art. 11 – Verifiche e controlli sullo svolgimento della concessione

1. Il Concessionario è tenuto a nominare un coordinatore di tutte le attività previste nel presente capitolato a cui l'Ente dovrà rivolgersi per ogni genere di rapporto. Il Concessionario dovrà attenersi alle disposizioni impartite dall'Ente per l'esecuzione delle attività oggetto del presente capitolato.
2. L'Ente si riserva la facoltà di eseguire, in qualsiasi momento, ispezioni, verifiche e controlli sull'andamento del servizio, in modo da accertare che le attività svolte siano conformi alle condizioni normative e contrattuali. A tal fine, nonché per i dovuti raccordi con i Settori dell'Ente, l'Ente nominerà uno o più referenti della riscossione coattiva, comunicandone i nominativi al Concessionario.

3. Il Concessionario dovrà porre a disposizione dell'Ente tutti i documenti della gestione, è tenuto a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, contabili e tecnici che l'Ente riterrà di eseguire o far eseguire e fornire allo stesso tutte le notizie e i dati richiesti.
4. Il Concessionario, inoltre, ha l'obbligo di rendere il conto della gestione, suddiviso per singola entrata e redatto sia su supporto cartaceo che elettronico secondo le scadenze e le modalità indicate dall'Ente, almeno con cadenza semestrale, al fine di consentire un adeguato monitoraggio del recupero dell'evasione.

Art. 12 - Obblighi dell'Ente

1. L'Ente, a mezzo del personale all'uopo demandato, invia al Concessionario i flussi di carico delle entrate da riscuotere coattivamente, per le quali non siano ancora scaduti i termini di prescrizione.

La trasmissione potrà avvenire tramite elenchi o per singole posizioni, in formato cartaceo o a mezzo strumenti informatici.

2. Gli elenchi dei contribuenti dovranno contenere tutti gli elementi necessari per la corretta gestione della pratica: generalità del contribuente, data in cui il credito diviene certo, liquido ed esigibile, importo del credito originario, importo di eventuali maggiorazioni, sanzioni e accessori previsti dalla legge e dai regolamenti, eventuali interessi, dati dell'atto per il recupero del credito e relativa notifica, ecc. Il computo aggiornato degli interessi fino alla data di effettiva riscossione, se dovuti, verrà effettuato dal Concessionario in ottemperanza alle leggi vigenti e agli atti dell'Ente.

Art. 13 - Obblighi del Concessionario

1. Il Concessionario deve fornire all'Ente le abilitazioni necessarie al fine di garantire il completo e continuo accesso alla banca dati relativa al servizio in concessione e l'estrazione massiva di dati utili allo svolgimento di altre attività istituzionali.

Il Concessionario subentra all'Ente in tutti i diritti e gli obblighi stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia e comunque nel rispetto delle norme di cui al presente Capitolato, di tutte le disposizioni di legge relativamente alle entrate oggetto dell'affidamento, nonché delle disposizioni contenute nei relativi Regolamenti Comunali.

Il Concessionario ha l'obbligo di organizzare il servizio con propri capitali, mezzi e personale e con l'organizzazione a proprio rischio, nel rispetto delle norme vigenti in materia di notifiche e quant'altro necessario per porre in essere un'efficace e tempestiva riscossione, salvo termini più brevi nel caso in cui si incorra nel pericolo di prescrizione. In tal caso la notifica dovrà essere eseguita entro il termine prescrizionale. In caso di riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910, il modello di ingiunzione dovrà essere concordato con l'Ente.

In caso di notifiche negative, Il Concessionario dovrà provvedere immediatamente alla registrazione della motivazione della mancata notifica. La notifica degli atti deve avvenire anche personalmente ed anche in orari extra lavorativi. In caso di ripetute notifiche negative, l'atto dovrà essere depositato presso la sede dello sportello di cui al precedente art. 6.

Il Concessionario dovrà attivare tutte le procedure esecutive al fine di procedere alla tempestiva riscossione delle entrate (pignoramento dei beni mobili, pignoramento della quota di retribuzione, pignoramento di depositi bancari e postali, pignoramento dei beni immobili tramite iscrizione di ipoteca legale e comunque con tutti i mezzi esecutori previsti dalla legge), in piena osservanza delle norme legislative e regolamenti vigenti. Sarà cura del Concessionario verificare di volta in volta la possibilità di ricorrere allo strumento del

fermo amministrativo come procedura alternativa e complementare al pignoramento mobiliare, che dovrà effettuare direttamente nella procedura ACI-PRA. Nel caso in cui la procedura del fermo auto non dia esito positivo si ricorrerà immediatamente al pignoramento mobiliare. Attraverso pignoramento mobiliare la società procede con la vendita dei beni pignorati nei termini e nei modi previsti dalla legge. Per i pignoramenti mobiliari con esito negativo, su indicazione e consultazione degli uffici comunali, il Concessionario avrà cura di intraprendere il pignoramento di eventuali crediti presso terzi o il pignoramento del quinto dello stipendio. Se nonostante i tentativi effettuati non si ottengono i risultati, le pratiche insolute vengono trasmesse agli Uffici Comunali complete di tutta la documentazione, sia cartacea sia su supporto informatico, relativa alla procedura di riscossione coattiva effettuata, con richiesta di scarico per inesigibilità senza alcuna richiesta di rimborso spese all'Ente. Inoltre il Concessionario della riscossione coattiva dovrà essere in grado di attivare direttamente tutte le fasi necessarie alla migliore tutela del credito nel caso in cui il debitore sia sottoposto a procedura di fallimento con insinuazione al passivo anche tardiva.

Tutta la procedura di riscossione coattiva deve essere gestita tramite un software che potrà essere visualizzato via web dall'Ente per l'interrogazione e la rendicontazione su ogni singola posizione per la quale dovranno essere visibili tutte le fasi svolte con indicata tutta la tempistica e tutte le date di notifica dei provvedimenti con i relativi indirizzi. Oltremodo dovranno poter essere visualizzati tutti gli importi richiesti, i versamenti, nonché gli sgravi e/o rettifiche e annullamenti.

Il Concessionario è tenuto a fornire all'Ente tutte le elaborazioni, informazioni, statistiche e dati, sia analitici che sintetici relative alle riscossioni, per ogni tipologia di entrata, richieste dall'Ente.

2. Oltre a quanto previsto negli articoli precedenti, le attività oggetto del servizio dovranno essere realizzate a regola d'arte, in base al principio di buona fede e correttezza, osservando scrupolosamente tutte le disposizioni contenute nelle previsioni legislative che regolano il bando di gara ed il presente capitolato, nella normativa di settore e nei relativi regolamenti comunali, avendo particolare riguardo alle forme degli atti ed ai termini di prescrizione dei crediti, nell'interesse dell'Ente e degli utenti, in maniera da non determinare, in alcun modo, atti o comportamenti lesivi dell'immagine e degli interessi dell'Ente interessato.

3. E' tenuto ad emettere con priorità assoluta gli atti relativi alle annualità prossime alla prescrizione, in considerazione dei tempi occorrenti per la notifica degli stessi.

4. Il Concessionario dovrà altresì garantire che tutto il personale addetto al servizio osservi l'obbligo di riservatezza sui dati personali e/o sensibili relativi all'utenza. E' tenuto ad adottare, in conformità al Dlgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", le procedure e gli strumenti più idonei per proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati nell'ambito dello svolgimento del servizio affidato, garantendo che tutto il personale addetto al servizio conservi il più assoluto riserbo su dati e/o notizie raccolti nell'espletamento dell'incarico.

5. Il Concessionario sarà direttamente responsabile degli atti emessi e risponderà di eventuali danni od inconvenienti arrecati ai soggetti terzi, relativamente a persone o cose, durante l'esecuzione del servizio. A tal fine, l'elaborazione, la stampa, la sottoscrizione e la notifica degli atti ammessi e delle procedure intraprese, dovranno essere curati direttamente dallo stesso Concessionario o suo delegato.

6. Il Concessionario dovrà altresì costituirsi negli eventuali processi innanzi agli organi di giurisdizione.

7. Oltre alle norme contenute nel presente capitolato, nel bando e negli atti di gara, il Concessionario si impegna espressamente, assumendosene anche i relativi oneri e responsabilità, all'osservanza delle seguenti disposizioni generali e loro successive modificazioni ed integrazioni:

- I. Legge 27 luglio 2000, n. 212 "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente";
- II. D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

III. C.C.N.L. della categoria di appartenenza del personale dipendente impiegato nelle attività e relativi adempimenti in merito agli oneri previdenziali ed assicurativi;

IV. D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza dei lavoratori;

V. Legge 12 marzo 1999 n. 68 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili;

VI. Ogni altra disposizione normativa avente effetto sui servizi affidati in concessione.

8. Il personale impiegato dal Concessionario nello svolgimento del servizio oggetto di affidamento, non deve incorrere nelle cause di incompatibilità e di conflitto di interesse ai sensi della vigente normativa in materia, con le prestazioni chiamato a svolgere. Detto personale deve impegnarsi ad astenersi dal seguire pratiche nelle quali siano coinvolti interessi propri, di congiunti, parenti ed affini fino al quarto grado. A tal fine il Concessionario è tenuto a fornire al Comune apposita preventiva autocertificazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità e di conflitto di interesse sopra citate.

9. Il concessionario dovrà comunicare tempestivamente al Comune di Campofelice di Roccella ogni eventuale variazione dei dati riportati nelle visure camerali proprie e delle eventuali loro imprese subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la stipula del contratto relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.

Art. 14 – Responsabilità verso Terzi

1. Il Concessionario è responsabile di qualsiasi danno causato, nella gestione del servizio, a terzi e solleva l'Ente da ogni responsabilità diretta e/o indiretta. Sono compresi sia danni alle persone sia alle cose, nonché quelli di natura esclusivamente patrimoniale per qualunque causa dipendenti dal servizio gestito.

2. Il Concessionario è tenuto a contrarre, prima dalla stipula del contratto, e a mantenere costantemente attiva per tutta la durata dell'affidamento, apposita polizza per la copertura della responsabilità derivante dalla gestione del servizio in concessione, con primaria compagnia assicuratrice e con un massimale per sinistro e per Ente Committente non inferiore a € 3.000.000,00 (tremilioni/00).

Art. 15 - Obblighi successivi alla scadenza della concessione

1. Per i servizi già resi alla data di scadenza del contratto, il Concessionario, entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del medesimo, è tenuto a consegnare all'Ente, oltre ai rendiconti, atti e documenti indicati nel presente capitolato, anche l'ulteriore documentazione in suo possesso, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico in formato compatibile con le procedure informatiche in uso presso l'Ente.

2. Per i servizi resi, in base a quanto previsto dall'art. 6, comma 4, del presente capitolato il Concessionario è tenuto a mantenere attiva una linea telefonica, un indirizzo di posta elettronica e anche certificata nonché a consentire l'accesso al proprio software per la visualizzazione degli stati di lavorazione.

3. Per i medesimi servizi il Concessionario è tenuto a consegnare all'Ente interessato la medesima documentazione di cui al comma 1 del presente articolo entro 30 giorni dalla conclusione delle singole procedure ancora in carico.

Art. 16 - Prestazioni aggiuntive

1. Qualora, nel corso del periodo contrattualizzato, l'Ente ritenesse opportuno richiedere al Concessionario servizi aggiuntivi e/o complementari non previsti dal presente capitolato, e comunque attinenti alla riscossione delle entrate, potrà farlo alle medesime condizioni contrattuali e nel rispetto della normativa vigente.

Art. 17 - Contenzioso e procedure concorsuali

1. Il Concessionario si impegna a gestire ogni attività contenziosa giudiziale connessa all'oggetto dell'affidamento e a mantenere indenne l'Ente da ogni spesa diretta o conseguente. Si impegna altresì a partecipare alle procedure concorsuali che interessino soggetti debitori dell'Ente concedente previo confronto con l'Ente stesso.

Per la gestione del contenzioso il Concessionario si avvarrà di professionisti qualificati dei cui oneri si farà integralmente carico, anche per tutte le attività che andranno ad esaurirsi successivamente alla scadenza della concessione.

Art. 18 – Responsabile del Procedimento

1. Il responsabile del procedimento è il Rag. Anna Castrofilippo, Settore II° Economico-Finanziario e Tributi del Comune di Campofelice di Roccella (tel. 0921939135 – mail ordinaria: ragioneria@comune.campofelicediroccella.pa.it , Pec: protocollo.campofelicediroccella@pec.it).

Art. 19 – Cauzione definitiva

1. Il Concessionario dovrà costituire, prima della stipula del Contratto, una garanzia, tramite fideiussione bancaria o assicurativa, nella misura del 10% dell'importo di aggiudicazione, per tutta la durata del contratto. La cauzione definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Campofelice di Roccella.

In caso di raggruppamento o di consorzio ordinario di concorrenti, la cauzione dovrà essere intestata a tutti i soggetti facenti parte del Raggruppamento o del Consorzio.

Il Comune potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penalità di cui al successivo articolo 21, con la cauzione definitiva, o comunque utilizzare quest'ultima in caso di inadempimento da parte del Concessionario. In tal caso la cauzione dovrà essere immediatamente reintegrata entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni solari a decorrere da quello della comunicazione dell'avvenuta riduzione; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sugli "oneri di riscossione" spettanti all'esecutore.

Tale fideiussione verrà svincolata non progressivamente ma al termine del rapporto contrattuale tra le parti.

2. In caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente capitolato, ai sensi di quanto disposto dal successivo articolo 21 rubricato "Penali", l'Ente escute la cauzione.

3. Resta salvo per l'Ente l'esperimento di ogni azione a tutela dei propri diritti nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente a coprire eventuali danni arrecati all'Ente dall'attività svolta dal Concessionario.

Art. 20 – Risoluzione del contratto

1. Il Comune di Campofelice di Roccella procederà alla risoluzione del contratto per gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali debitamente contestati al Concessionario; in tal caso il Dirigente competente di riferimento procederà alla formulazione, per iscritto, della contestazione degli addebiti al Concessionario assegnandogli il termine di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi, e in caso di urgenza 48 ore, per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il Concessionario abbia risposto, il Comune procederà alla risoluzione del contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno; tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo motivato e comunicato al Concessionario con PEC.
2. Si procederà inoltre alla risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile nei seguenti casi:
 - a. inadempimento agli obblighi contrattuali debitamente contestato;
 - b. mancata reintegrazione della cauzione entro i termini di cui al precedente articolo 19;
 - c. le ripetute violazioni delle modalità di esecuzione del Servizio debitamente contestate;
 - d. mancato rispetto del Codice di Comportamento nazionale di cui al D.P.R. 62/2013 ed integrativo del Comune di Campofelice di Roccella;
 - e. perdita dei requisiti di moralità di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016;
 - f. la cessione del contratto;
 - g. l'effettuazione di transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136;
 - h. nelle altre ipotesi previste dalla legge e dal presente capitolato;
 - i. per cancellazione dall'Albo dei soggetti di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 446/97 e al D.M. del Ministero delle Finanze 289/2000;
 - j. per fallimento del Concessionario;
 - k. per inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi;
 - l. per il mancato allestimento dello Sportello di front office, di cui all'articolo 6 del presente capitolato;
 - m. per continue irregolarità o reiterati abusi commessi nella conduzione del servizio nel corso di un esercizio solare;
 - n. per gravi inadempimenti degli oneri ed obblighi contrattuali che, previa diffida da parte dell'Ente, non provveda a sanare (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancata comunicazione delle rendicontazioni previste dal capitolato, mancata comunicazione relativa al servizio richiesta per l'espletamento delle verifiche sulla corretta gestione dello stesso, ecc.);
 - o. per la scoperta preesistenza o il verificarsi durante la gestione di una causa di incompatibilità prevista dalla normativa vigente;
 - p. per interruzione del servizio senza giusta causa;
 - q. per ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'affidamento ai termini dell'art. 1453 del Codice Civile;

r. per la ritardata (di tre giorni rispetto al termine indicato nel precedente art. 9) rendicontazione delle somme riscosse coattivamente per effetto delle attività svolte in regime di concessione di cui al precedente art. 1;

s. in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

3. L'Ente ha facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo e fino al termine del contratto, dandone formale comunicazione a mezzo PEC, con un preavviso di almeno centoottanta giorni. Il recesso dell'Ente non dà diritto ad alcun indennizzo a favore del Concessionario. In caso di recesso, le parti si impegnano a regolare di comune accordo i rapporti pendenti nel corso del periodo intercorrente fra la comunicazione di recesso e l'efficacia di quest'ultimo.

4. In caso di risoluzione del contratto o di fallimento del Concessionario, il Comune di Campofelice di Roccella si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente gara, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento delle attività oggetto di gara. L'affidamento avviene alle medesime condizioni proposte dall'originario Concessionario in sede di gara.

5. La risoluzione comporterà in ogni caso l'incameramento della cauzione di cui al precedente articolo 19.

6. In caso di risoluzione del contratto ogni maggiore costo derivante dallo svolgimento di attività da parte di altre ditte, comprese le eventuali spese per atti e simili, resta a carico del Concessionario, salvo l'eventuale danno ulteriore. In tutti i casi di risoluzione del contratto per colpa del Concessionario, questi è tenuto al risarcimento di tutti i danni comunque derivanti o connessi al verificarsi della causa di risoluzione.

7. Ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, qualora nel corso della durata del contratto sopravvenisse una Convenzione Consip con condizioni migliorative a quelle del contratto di cui alla presente procedura, il Comune si riserva la facoltà di rinegoziare il contratto medesimo o di recedere dallo stesso alle condizioni stabilite nel sopra richiamato articolo.

8. Per quanto non espressamente regolato nel presente capitolato, relativamente alla disciplina della risoluzione e del recesso dal contratto, trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1453 e seguenti del codice civile.

Art. 21 – Penali

1. In caso di mancata osservanza da parte del Concessionario della tempistica di cui all'art. 5, comma 2, lettera c) del presente capitolato si procederà all'applicazione di una sanzione di ammontare pari allo 0,3% dell'importo delle liste di carico trasmesse per ogni settimana – o frazione di settimana – di ritardo rivalendosi anche sulla cauzione e/o sui compensi.

2. In caso di mancata osservanza da parte del Concessionario delle tempistiche di cui all'art. 5 comma 2 lettera h) del presente capitolato si procederà all'applicazione di una sanzione di ammontare pari allo 0,3% dell'importo dell'ingiunzione per ogni settimana – o frazione di settimana – di ritardo rivalendosi anche sulla cauzione e/o sui compensi.

3. Nei casi non previsti nei precedenti commi, per la mancata osservanza da parte del Concessionario dei propri obblighi contrattuali (esempio: rifiuto o ritardata produzione della documentazione richiesta, interruzione del servizio senza giusta causa, ecc.), l'Ente invierà formale diffida con descrizione analitica e

motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate. Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dal Concessionario, che dovranno comunque pervenire all'Ente entro il termine stabilito nella diffida, non siano ritenute soddisfacenti dall'Ente, si procederà all'applicazione delle sanzioni per un importo compreso fra un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00 per ogni mancanza accertata su singoli procedimenti, fatta salva la facoltà, per i casi più gravi o in caso di recidiva, di risolvere di diritto il contratto, trattenendo la cauzione a titolo di risarcimento e fatto salvo ogni diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

4. L'applicazione della penale, disposta con provvedimento del Dirigente, così come individuato al precedente art. 20, verrà comunicata per iscritto al Concessionario unitamente alle motivazioni che l'hanno determinata, presso il domicilio dello stesso.

5. Il Concessionario, ove lo ritenga opportuno, presenterà le proprie controdeduzioni entro i successivi 5 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione. L'Ente interessato, esaminate le ragioni eventualmente esposte, potrà decidere di revocare, modificare o dar corso alla penalità nella misura inizialmente stabilita.

6. Nel caso in cui i mancati/errati abbinamenti degli incassi alle posizioni contributive comportino l'invio di ulteriori atti impositivi ai contribuenti, il Concessionario si farà carico, qualora gli errori siano allo stesso imputabili, degli oneri sostenuti.

7. Il credito si considererà divenuto comunque inesigibile per causa imputabile al Concessionario nei seguenti casi oltre a quelli previsti per legge tra le cause di perdita di diritto al discarico:

I. mancato rispetto imputabile al Concessionario dei termini per la notificazione degli atti e per l'avvio delle procedure cautelari ed esecutive;

II. mancato rispetto imputabile al Concessionario delle formalità previste per la validità della notifica degli atti;

III. mancato svolgimento ed attivazione delle procedure cautelari ed esecutive su tutti i beni aggredibili del debitore, e/o eredi o aventi causa, salvo dimostrazione da parte del Concessionario dell'effettiva impossibilità all'attivazione ed allo svolgimento di tali procedure;

IV. mancata riscossione del credito, nel rispetto dei termini di legge e/o regolamento, per vizi ed irregolarità compiuti dal Concessionario nell'attività di notificazione degli atti e, comunque, nell'ambito delle procedure cautelari ed esecutive da intraprendere.

8. Resta fermo che il Concessionario, in caso di mancata riscossione comprovata per causa a lui imputabile, dovrà versare all'Ente interessato, entro trenta giorni dalla relativa richiesta, l'intera quota spettante all'Ente, comprensiva degli interessi, calcolati al tasso legale dalla data di trasmissione della lista di carico. Qualora il Concessionario non proceda al pagamento, l'Ente potrà rivalersi anche sulla cauzione.

Art. 22 – Divieto di cessione del contratto. Disciplina del subappalto. Cessione del Credito. Modifiche contrattuali

1. Fatto salvo quanto previsto nell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. Il servizio potrà essere subappaltato nel rispetto del limite previsto dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023. In caso di subappalto, la stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite solo nei casi previsti dall'art. 119 comma 11 del d.lgs. 36/2023; nelle altre ipotesi è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento

effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l' indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Il Comune di Campofelice di Roccella provvederà, a vietare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l'accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione.

E' fatto inoltre obbligo per l'aggiudicatario di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.

Il Comune di Campofelice di Roccella procederà alla revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del Responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Il Comune di Campofelice di Roccella non potrà autorizzare subappalti a favore delle imprese concorrenti partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi ivi previste.

L'Aggiudicatario si impegna a trasmettere alla stazione appaltante tutti i contratti sottoscritti con gli eventuali sub-affidatari e sub-contraenti nei quali dovrà essere necessariamente inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

3. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, è ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto, da stipularsi mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, la quale deve essere notificata all'amministrazione debitrice, ed a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia. Le modalità procedurali, che qui si intendono tutte richiamate, sono quelle previste nel sopra citato art.106.

4. Il contratto di concessione può essere modificato nelle ipotesi previste nell'art. 175 del d.lgs. 50/2016.

5. Ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 36/2023, qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, il Comune di Campofelice di Roccella potrà imporre al concessionario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

Art. 23 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Concessionario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente procedura ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, impegnandosi altresì alla comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo.

2. Il Concessionario o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione al Comune di Campofelice di Roccella e alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Palermo.

3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata, gli strumenti di pagamento devono riportare il seguente codice CIG:

Art. 24 – Clausola di legalità

1. Il contraente si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici dipendenti o amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

2. La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”.

3. L'esercizio della potestà risolutoria di cui ai precedenti commi 1 e 2 da parte del Comune di Campofelice di Roccella è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Art. 25 – Codice di comportamento

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art.2, comma 3, del DPR n.62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e del piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Campofelice di Roccella, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 03.04.2023, il Concessionario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono consultabili on line sul sito istituzionale del Comune di Campofelice di Roccella.

Art.26 - Riservatezza e segreto d'ufficio

1. L'Ente e le ditte offerenti riconoscono con perfetta reciprocità carattere riservato a tutte le informazioni fornite per partecipare alla gara.

Le notizie che in dipendenza dell'esecuzione del servizio di cui trattasi, verranno a conoscenza dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori non potranno, in alcun modo e in qualsiasi forma essere comunicate o divulgate a terzi o essere oggetto di sfruttamento, né utilizzate per fini diversi da quelli contemplati nel presente capitolato.

L'Ente, da parte sua, si impegna a mantenere riservate le informazioni tecniche portate a sua conoscenza dal fornitore nello svolgimento del rapporto contrattuale.

In caso di acclarata responsabilità personale, il Concessionario dovrà allontanare l'operatore che è venuto meno all'obbligo della riservatezza, fatti salvi l'esercizio di eventuali atti amministrativi, civili o penali.

Art. 27 – Forma di manifestazione della volontà

1. Il rapporto tra il Comune di Campofelice di Roccella e l'Aggiudicatario selezionato si perfeziona con la stipulazione del contratto in forma pubblico amministrativa entro sessanta giorni dall'aggiudicazione e dopo

le verifiche di legge. La stipula del contratto è subordinata all'avvenuta costituzione della cauzione definitiva di cui al precedente articolo 19 ed al versamento delle spese contrattuali di cui al successivo art. 28.

Art. 28 – Spese contrattuali

1. Sono a carico del Concessionario tutte le spese di contratto, quelle di stampa, bolli e registri relativi alla gara, nonché delle copie di contratto e di documento che gli debbono essere consegnati. Il contratto sarà sottoscritto in forma pubblica amministrativa.

Art. 29 – Foro competente

1. Per tutte le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra gli Enti interessati e il Concessionario sulla validità, efficacia, interpretazione, corretta esecuzione del presente capitolato e del relativo contratto e suo scioglimento, qualora le stesse non trovino soluzione in via bonaria, sarà competente nell'ambito del contenzioso civile il Tribunale di Termini Imerese e nell'ambito del contenzioso Amministrativo il T.A.R. Sicilia.

Art. 30 – Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente capitolato e nel bando di gara e a completamento delle disposizioni in esso contenute si fa espresso rinvio alle leggi e alle disposizioni vigenti in materia, nonché a quelle civilistiche, contrattuali e ai Regolamenti e agli atti di approvazione delle tariffe comunali.

Il Responsabile d'Area

Rag. Anna Castrofilippo



Comune di Campofelice di Roccella
Via Cesare Civello, n.62 - 90010 - Campofelice di Roccella

Modello 3 “Istanza di partecipazione”

OGGETTO: MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, PATRIMONIALI, DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA, E DELLE ENTRATE DERIVANTI DA LEGGI E REGOLAMENTI DEL COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA SINO AL 31.12.2025

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a _____ (Prov. _____) il

____/____/____, residente in _____ (Prov. _____) Via

_____ n. _____ (C.F. _____)

in qualità

☐ Titolare

☐ Legale Rappresentante

☐ Procuratore (giusta allegata procura generale/speciale Repertorio n. _____ / _____ Raccolta
in data _____ avanti al/alla dott./dott.sa

_____ Notaio in _____

dell'impresa _____ con sede legale in
_____ (Prov. _____) via
_____ n. _____

c.a.p. _____ e sede operativa⁽¹⁾ in _____ (Prov. _____)
via _____ n. _____ tel. _____ fax _____

_____, codice fiscale n. _____ /P.I. n. _____,

P.E.C. _____ @ _____ email

_____ @ _____ con espresso

riferimento alla Ditta che rappresenta,

(1) nel caso non coincida con la sede legale

**in nome e per conto della stessa, consapevole della responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazione mendace,**

ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti in seguito a provvedimenti emessi sulla base di
dichiarazioni non veritiere, così come previsto dall'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000

(N.B. omettere o depennare le parti che non interessano)

CHIEDE



Comune di Campofelice di Roccella
Via Cesare Civello, n.62 - 90010 - Campofelice di Roccella

DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GARA IN OGGETTO

a tal fine **DICHIARA**

Che l'operatore economico partecipa alla gara (barrare l'opzione scelta)

☐ Come Concorrente singolo

☐ In R.T.I.:(*)

☐ di tipo orizzontale

☐ di tipo verticale

☐ di tipo misto

☐ di cooptazione

☐ Capogruppo quota di partecipazione pari al _____%

☐ Mandante quota di partecipazione pari al _____%

☐ Mandante quota di partecipazione pari al _____%

☐ Mandante quota di partecipazione pari al _____%

☐ Per Avvalimento:(*)

☐ impresa avvalente: ☐

impresa ausiliaria:

☐ Come Consorzio:(*)

☐ consorzio stabile

☐ consorzio ordinario

☐ consorzio tra imprese artigiane ☐ consorzio fra cooperative di produzione e lavoro ☐

indica, quale/i consorziata/esecutrice/i:

.....

☐ intende eseguire in proprio l'appalto di cui trattasi.

☐ Come.....

☐

(*) in caso di R.T.I./Avvalimento/Consorzio il presente modello deve essere compilato da tutti i soggetti costituenti i suddetti raggruppamenti

inoltre, **DICHIARA**

1.	☐	l'iscrizione alla C.C.I.A.A. o nell'albo delle imprese artigiane, per attività inerenti l'oggetto della concessione del servizio;
----	--------------------------	---



Comune di Campofelice di Roccella
Via Cesare Civello, n.62 - 90010 - Campofelice di Roccella

2.	☐	l'iscrizione all'albo di cui agli articoli 52 e 53 del D. Lgs. n. 446 del 1997, ossia all'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, con capitale minimo interamente versato che rispetti le disposizioni di cui all'art. 3 bis, comma 1, lettera a) del D.L. 40/2010 al seguente numero: _____																		
3.	☐	l'insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dagli artt.94-95-96-97 del D.Lgs. n. 36/2023																		
4.	☐	l'assenza di cause ostative a contrarre con la pubblica amministrazione;																		
5.	☐	di essere in regola con gli adempimenti degli obblighi previsti dalla legislazione vigente in merito al trattamento economico e previdenziale del personale;																		
6.	☐	di aver svolto il servizi di riscossione coattiva e/o attività di accertamento per Enti Locali nel triennio 2020-2022 per un importo dell'aggio non inferiore a € 240.000.000; <table border="1" data-bbox="472 967 930 1142"><thead><tr><th>anno</th><th>Importo</th></tr></thead><tbody><tr><td>2020</td><td></td></tr><tr><td>2021</td><td></td></tr><tr><td>2022</td><td></td></tr></tbody></table>	anno	Importo	2020		2021		2022											
anno	Importo																			
2020																				
2021																				
2022																				
7.	☐	avere gestito servizi uguali o analoghi a quelli oggetto della presente procedura di gara nei seguenti Comuni negli ultimi 5 anni <table border="1" data-bbox="336 1227 1445 1581"><thead><tr><th>oggetto del servizio</th><th>Comune</th><th>popolazione</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	oggetto del servizio	Comune	popolazione															
oggetto del servizio	Comune	popolazione																		
8.	☐	che l'Impresa/società è in possesso di certificazione del sistema “Gestione per la Qualità aziendale” UNI EN ISO 9001 con campo di applicazione pertinente ai sistemi di riscossione dei tributi degli Enti Locali n. (settore IAF) rilasciata da il con scadenza validità il; che l'Impresa/società è in possesso di certificazione UNI EN ISO 27001 “Sistemi di gestione della sicurezza dell'informazione” con campo di applicazione pertinente ai sistemi di riscossione dei tributi degli Enti Locali n. (settore IAF) rilasciata da																		



Comune di Campofelice di Roccella
Via Cesare Civello, n.62 - 90010 - Campofelice di Roccella

		 il con scadenza validità il;
9.		☐ che la Società è iscritta nella white-list* della Prefettura di _____ dal _____ oppure ☐ di essere stato inserito nella lista dei richiedenti per le white-list della Prefettura di _____ dal _____ oppure ☐ l'assenza delle cause di esclusione contemplate dal Codice delle Leggi Antimafia (D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.) <i>*(l'iscrizione nelle white-list non è obbligatoria e pertanto la mancata iscrizione non è causa di esclusione)</i>
10.	☐	la disponibilità delle risorse umane e tecniche e l'esperienza necessaria per eseguire il servizio in concessione con un adeguato standard di qualità;
11.	☐	di autorizzare, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n.679/2016 in materia di protezione dei dati personali e dal D Lgs. n.196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il citato Regolamento UE, il trattamento dei dati personali per le esigenze concorsuali e per la stipula del contratto.

FIRMA DIGITALE

Ai sensi dell'art 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.